

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

#### Art. 1

#### Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/2007

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) è così sostituito:

#### “Art. 3

#### Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.

3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all'interno della regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto del cadavere può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. L'esposizione del cadavere al fine della veglia funebre non può avvenire dopo che sono trascorse trenta ore dal decesso accertato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 285/1990.

6. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

7. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.

#### Art. 2

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis  
Sanzioni amministrative

1. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell'autorizzazione prevista all'articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000
3. L'addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000